

Statuto

1 Nome, forma giuridica e sede

Con il nome Società Svizzera di Cannabis nella Medicina (SSCM) è costituita un'associazione no profit ai sensi dell'Art. 66 e segg. del Codice civile svizzero. La sede della Società Svizzera di Cannabis nella Medicina (di seguito denominata in breve Società) è la sede dell'ufficio.

2 Finalità e compiti della Società

La Società:

- è la piattaforma interdisciplinare svizzera per la conoscenza e l'informazione nel campo dell'uso medico della cannabis e dei cannabinoidi (di seguito denominato in breve MedCann);
- è l'organizzazione ambasciatrice per la Svizzera nell'«International Association for Cannabinoid Medicines» (IACM);
- ha come obiettivo il riconoscimento, la regolamentazione legale e l'applicazione clinica del MedCann in Svizzera;
- ai sensi dell'IACM «Declaration of Human Rights for Medical Access to Cannabis and Cannabinoids» (<http://medical-cannabis-declaration.org/the-declaration/read-the-declaration/?lang=en>), sottoscritta dalla Società, si impegna per una gestione scientifico-razionale e destigmatizzata del MedCann nonché di un accesso semplificato e privo di burocrazia alle terapie con MedCann;
- ha il compito di creare una connessione fra personale medico, operatori sanitari, comunità d'interessi, organizzazioni dei pazienti, gruppi di supporto, ricercatori, politici, rappresentanti delle autorità sanitarie e di omologazione e l'industria, nonché di favorire la cooperazione con altre organizzazioni MedCann in Svizzera e all'estero;
- promuove la ricerca nel campo del MedCann incentrata sulle basi e sulla terapia, raccoglie, valuta e trasmette fatti ed esperienze provenienti dalla scienza e dalla pratica;
- elabora raccomandazioni sui più importanti principi terapeutici e applicazioni cliniche del MedCann, sulla base delle evidenze e dei dati scientifici;
- organizza congressi, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e altri eventi, autonomamente o in collaborazione con altre associazioni specializzate impegnate nel campo del MedCann;
- sostiene l'instaurazione di controlli di qualità e di circoli di qualità nell'ambito del MedCann, conferisce certificati di capacità e attestati;

- è il punto di riferimento in Svizzera per le questioni inerenti il MedCann, fornisce consulenza alle autorità, alla politica, ai media e alla collettività e rilascia dichiarazioni in caso di consultazioni;
- ha una sua rivista specializzata ad accesso libero denominata «Medical Cannabis and Cannabinoids» (casa editrice Karger, Basilea).

3 Affiliazione

3.1. Forme di associazione

I membri della Società possono essere membri singoli ordinari, membri collettivi, membri corrispondenti, membri onorari, membri sostenitori e membri passivi.

3.1.1. Può diventare membro singolo ordinario della Società qualsiasi persona fisica che, nel suo ambito professionale, si confronta con il tema della cannabis in medicina orientandosi ai principi dell'evidenza scientifica.

3.1.2. I membri collettivi possono essere società professionali, associazioni professionali, accademie, organizzazioni congressuali ed espositive, nonché organizzazioni di pazienti. La condizione è che si occupano di cannabis in medicina.

3.1.3. Possono diventare membri corrispondenti il personale specializzato attivo all'estero o anche organizzazioni partner estere.

3.1.4. Può diventare membro onorario una persona fisica che per la società ha acquisito meriti particolari. La proposta per l'ammissione deve essere sottoposta al consiglio direttivo. L'ammissione viene decisa dall'assemblea dei membri.

3.1.5. I membri sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono la Società con contributi finanziari nella misura minima della rispettiva quota associativa, senza che vi sia necessariamente una relazione tecnica.

3.1.6 I membri passivi sono persone giuridiche attive nel campo della cannabis in medicina.

3.2. Ammissione

Le domande di ammissione devono essere indirizzate alla segreteria della Società attraverso il modulo di iscrizione che si può trovare sul sito internet della Società, corredato di una lettera di motivazione e di un breve curriculum vitae. L'ammissione avviene attraverso il consiglio direttivo.

3.3. Diritto di voto

Nel caso di votazioni ogni membro singolo ordinario, ogni membro collettivo e ogni membro onorario ha diritto ad un voto. I membri corrispondenti, i membri passivi e i patroni hanno pieno diritto di informazione, ma non di voto.

3.4. Divieto di vincoli contrattuali in nome della Società

Nessun membro può stipulare contratti né tenere eventi in nome della Società. Le richieste devono essere autorizzate dal consiglio direttivo. Le questioni finanziarie devono essere firmate da due componenti del consiglio direttivo con firma congiunta.

3.5. Cessazione dell'affiliazione

3.5.1. L'affiliazione cessa in caso di decesso, con una dichiarazione scritta di revoca indirizzata al consiglio direttivo o in caso di mancato pagamento di due contributi annuali consecutivi nonostante sollecito; la cessazione dell'affiliazione incorre mediante lettera raccomandata o mediante esclusione con precisazione delle motivazioni da parte dell'assemblea dei membri.

3.5.2. I membri che escono o vengono esclusi non hanno alcun diritto in relazione al patrimonio sociale.

4 Quota associativa e budget

4.1. La quota associativa annua viene stabilita dall'assemblea dei membri.

4.2. I membri onorari sono esenti dall'obbligo di contribuzione.

4.3. Per i debiti della Società è responsabile esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri, incluso il consiglio direttivo.

4.4. Tutte le spese previste devono essere esposte all'interno del bilancio annuale approvato dall'assemblea dei membri. Il consiglio direttivo presenta tali voci di spesa all'assemblea annuale dei membri attraverso un fiduciario. Tale fiduciario viene scelto annualmente su proposta del consiglio direttivo e dell'assemblea dei membri.

5 Organi della Società e competenze

5.1. L'assemblea dei membri è l'organo supremo

5.1.1. Convocazione

5.1.1.1. L'assemblea ordinaria dei membri si tiene almeno una volta per esercizio commerciale, di norma durante il congresso annuale. La data esatta viene comunicata almeno 3 mesi prima.

5.1.1.2. Le richieste dei membri aventi diritto di voto vanno registrate nell'ordine del giorno dell'assemblea dei membri, a condizione che siano state presentate al consiglio direttivo almeno due mesi prima tramite lettera raccomandata.

5.1.1.3. Il consiglio direttivo o un quinto dei membri aventi diritto di voto possono richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria dei membri indicando il motivo di tale richiesta; l'assemblea straordinaria deve quindi tenersi entro tre mesi dalla data in cui la segreteria riceve la richiesta.

5.1.2. Notifica dell'assemblea dei membri

La convocazione di un'assemblea dei membri avviene per iscritto (per posta ordinaria o elettronica) con indicazione dei punti all'ordine del giorno, e viene effettuata dalla segreteria al massimo un mese prima dell'assemblea dei membri.

5.1.3. Capacità decisionale dell'assemblea dei membri

5.1.3.1. Ogni assemblea dei membri convocata ai sensi dello statuto può deliberare validamente indipendentemente dal numero dei membri presenti.

5.1.3.2. Ogni membro avente diritto di voto ha diritto ad un voto nell'assemblea dei membri, con la possibilità di essere rappresentato tramite delega scritta. Un membro presente può rappresentare un solo membro assente.

5.1.3.3. Le decisioni possono essere prese soltanto sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

5.1.3.4. L'assemblea dei membri prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi.

5.1.3.5. Qualora sussista parità di voti in un caso relativo a questioni materiali decide la/il Presidente con un secondo voto; qualora sussista parità di voti in caso di elezioni si procede ad un sorteggio.

5.1.3.6. Costituiscono eccezioni (necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti espressi):

- modifiche allo statuto;
- scioglimento della Società e liquidazione del patrimonio sociale;
- fusione con altre organizzazioni.

5.1.3.7. Le elezioni e le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano, a meno che l'assemblea dei membri non decida per una votazione o un'elezione scritta.

5.1.4. Altro

5.1.4.1. L'assemblea dei membri è presieduta dalla/dal Presidente. In caso di impedimento la/il Presidente designa un rappresentante. Qualora ciò non fosse possibile, la presidenza viene assunta dalla/dal Vicepresidente o da un altro membro del consiglio direttivo.

5.1.4.2. La/il presidente dell'assemblea nomina gli scrutatori.

5.1.4.3. La segreteria della Società o l'attuaria incaricata/l'attuario incaricato, e in caso di impedimento un altro membro del consiglio direttivo, redige un verbale sulle elezioni e sulle decisioni prese dall'assemblea dei membri, che va firmato da lei/lui e dalla/dal presidente dell'assemblea.

5.1.4.4. All'assemblea dei membri spettano le seguenti competenze:

- ammissione di membri onorari;

- esclusione di membri indicandone la motivazione;
- approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali;
- decisione sul budget;
- definizione delle quote associative;
- elezione della presidenza;
- elezione dell'organismo di controllo;
- approvazione dell'operato del consiglio direttivo;
- decisione sulle richieste dei membri;
- modifica dello statuto;
- scioglimento della Società e liquidazione del patrimonio sociale;
- fusione della Società con un'altra organizzazione.

5.2. Consiglio direttivo

5.2.1. Composizione

Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, fra cui obbligatoriamente la/il Presidente, una/uno o più Vicepresidenti e la cassiera/il cassiere. Possono essere nominati altri membri del consiglio direttivo. Ad eccezione della/del Presidente, che viene eletta/o dall'assemblea dei membri, il consiglio direttivo si costituisce autonomamente.

Se possibile, dovrebbero essere rappresentate tutte le regioni linguistiche della Svizzera e si dovrebbe tener conto della varietà professionale e delle competenze specialistiche dei membri.

5.2.2. La/il Presidente dirige la Società ai sensi dello statuto e presiede il consiglio direttivo. La/il Presidente rappresenta la Società all'esterno.

5.2.3. La/il Vicepresidente rappresenta la/il Presidente e la/lo supporta nello svolgimento dei suoi doveri.

5.2.4. Gli altri membri del consiglio direttivo assumono gli incarichi che vengono loro attribuiti.

5.2.4.1. La cassiera/il cassiere tiene la contabilità, amministra la cassa e propone all'assemblea dei membri l'ammontare della quota annuale.

5.2.4.2. Facoltà di firma

È sempre necessaria una doppia firma della/del Presidente, della/del Vicepresidente e/o della cassiera/del cassiere o di un altro membro del consiglio direttivo per gli atti ufficiali legalmente validi.

5.2.5. Elezioni, durata del mandato

5.2.5.1. I membri del consiglio direttivo vengono eletti per la rispettiva funzione ogni quattro anni. Il consiglio direttivo invia a tutti i membri aventi diritto di voto la sua proposta per il rinnovo del consiglio direttivo in forma scritta, congiuntamente all'ordine del giorno, prima dell'assemblea dei membri. Eventuali controproposte possono essere formulate dai membri aventi diritto di voto fino al momento dell'elezione.

5.2.5.2. Ogni membro del consiglio direttivo può essere eletto per al massimo tre mandati di quattro anni ciascuno.

5.2.6. Riunioni

5.2.6.1. Il consiglio direttivo tiene annualmente riunioni in base alla necessità. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate per iscritto con indicazione dei punti all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire almeno 14 giorni prima.

5.2.6.2. Tre membri del consiglio direttivo possono richiedere la convocazione di una riunione, che deve tenersi entro un mese.

5.2.6.3. Alle riunioni il consiglio direttivo può consultare anche degli esperti tra i membri della Società o altre persone competenti al fine di trattare specifiche questioni.

5.2.7. Decisioni

Il consiglio direttivo può deliberare validamente con maggioranza semplice se la maggioranza dei suoi membri è presente, con la possibilità di rappresentanza tramite delega scritta. In caso di parità è determinante il voto della/del Presidente. Le discussioni e le decisioni del consiglio direttivo vengono messe a verbale.

5.2.8. Compiti e competenze

Il consiglio direttivo, sotto la direzione della/del Presidente, è competente per:

- a) la conduzione della Società ai sensi dello statuto;
- b) l'espletamento dei compiti risultanti dall'assemblea dei membri;
- c) il monitoraggio ed il coordinamento delle attività della Società.

5.3. Revisione

5.3.1. I revisori competenti sono eletti ogni 4 anni dall'assemblea dei membri.

5.3.2. I revisori controllano la contabilità della Società e presentano un rapporto con proposte in forma scritta all'attenzione dell'assemblea dei membri.

6 Esercizio commerciale

L'esercizio commerciale coincide con l'anno solare.

7 Liquidazione in caso di scioglimento della Società

7.1. La liquidazione viene svolta dal consiglio direttivo per conto dell'assemblea dei membri e viene presentata all'ufficio di revisione.

7.2. Devono essere redatti un rapporto sulla liquidazione ed un conteggio finale all'attenzione dell'assemblea dei membri, che decide quindi sulla liquidazione definitiva.

7.3. Un'eventuale eccedenza attiva viene trasferita ad un'associazione con finalità analoghe.

Berna, novembre 2024



Dr. med. Reto Agosti, Presidente della SSCM